



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| dr.ssa Maria Gallo     | Presidente       |
| dr.ssa Carmen Lombardi | Consigliere rel. |
| dr.ssa Maria Chiodi    | Consigliere      |

riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza dell'8.11.2019  
la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n.1266/2015 del ruolo generale previdenza

T R A

BORRELLI S.R.L. in persona del legale rapp.te, rapp.ta e dif.sa dall' avv.to MAURIZIO  
FALANGA con il quale è elett.te dom.ta in Napoli, C. Direzionale Is. A/7 presso lo studio  
dell'avv. GIUSEPPE CARUSO , giusta procura a margine del ricorso introduttivo del giudizio  
;

Appellante

e

INPS e SCCI SPA - SOCIETÀ DI CARTOLARIZZAZIONE CESSIONARIA DEI CREDITI INPS  
in persona del legale rapp.te , elett.te dom.to in Napoli, Via G. Ferraris n. 4 rapp.ti e dif.si  
dall'avv. ERMINIO CAPASSO ;

Appellato

nonché

EQUITALIA SUD SPA già EQUITALIA POLIS SPA in persona del legale rapp.te

Appellata contumace

Oggetto : appello avverso sentenza n.3004/2014 del 24.10.2014 emessa dal Giudice del  
Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro ;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con ricorso depositato il 21.4.2015 la parte in epigrafe ha proposto appello nei confronti dell'INPS , SCCI SPA ed Equitalia Sud Spa , in persona dei rispettivi legali rapp.ti, ed avverso la sentenza n. 3004/2014 del 24.10.2014 emessa dal Giudice del Tribunale di Torre Annunziata in funzione di giudice del lavoro, con la quale si rigettava l'opposizione alla cartella esattoriale n. 071 2010 02014262 34 relativa a contributi INPS per l'importo complessivo di € 531.269,37 .

Avverso tale statuizione è insorta l'odierna appellante lamentando l'omesso esame dei motivi di merito a base dell'opposizione e , in particolare, della documentazione ; ha poi censurato il regime sanzionatorio applicato ritenuto inadeguato al caso in concreto , concludendo pertanto per la riforma della sentenza e l'accoglimento della domanda .

L' appellato Istituto si è costituito in giudizio anche per la SCCI SPA , rilevando la legittimità formale della cartella in oggetto e la fondatezza della propria pretesa contributiva per cui ha concluso per la conferma della sentenza gravata

Non è costituita Equitalia Polis Spa benchè ritualmente chiamata in giudizio con ricorso notificato in data 25.11.2016 al procuratore costituito in primo grado avv. Andrea Ruggiero . Deve pertanto dichiararsene la contumacia.

Assegnato il giudizio allo scrivente relatore , sulla documentazione in atti , all'odierna udienza , la causa è stata decisa come da dispositivo in calce .

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va respinto con integrale conferma della sentenza impugnata.

Le difese svolte nel merito dalla società appellante sono state, infatti, valutate e disattese dal primo giudice il quale , con attento esame, ha ritenuto illegittimo l'operato della società e dovuta la contribuzione , con le sanzioni accessorie calcolate per l'evasione, così come richiesta nella cartella esattoriale opposta . Il Collegio condivide il ragionamento esposto in sentenza dal Tribunale . Dall'esame complessivo della vicenda , nascente, come noto, da un'indagine ispettiva nel corso della quale , verificate le scritture contabili si riscontravano delle irregolarità in ordine al regime retributivo e contributivo applicato, di fatto , al personale dipendente, invero , deve ritenersi ricorra un'ipotesi di evasione contributiva e non già di omissione . Il personale , infatti, assunto in regime di rapporto di lavoro a tempo pieno ( 40 ore settimanali ) veniva poi retribuito e denunciato all'INPS solo per una giornata di lavoro a settimana omettendo di versare l'intera contribuzione dovuta. La condotta della società, infatti, non può considerarsi puramente e semplicemente omissiva comportando , piuttosto, un doloso occultamento dei rapporti e/o delle retribuzioni effettivi . Una diversa e più corretta condotta avrebbe dovuto essere dedotta e provata dalla società ma le risultanze dell'accertamento ispettivo, pacifiche tra le parti quanto ai fatti materiali e alle



omissioni riscontrate dall'esame della documentazione contabile, non sono state contraddette da alcuna valida prova contraria .

Priva di rilievo è la censura riguardante la natura dell'attività esercitata : come dichiarato dalla stessa azienda e come accertato dagli ispettori essa è un'azienda di impiantistica , esercente attività di realizzazione isolamenti e coibentazioni per cui essa è stata classificata al momento dell'iscrizione come azienda metalmeccanica ( codice 45320 ) e ha applicato il CCNL metalmeccanici ma ritenuta , all'atto dell'accertamento, dai verbalizzanti, esercente attività edile . Dal verbale in atti, infatti, si evince che l'attività è quella di lavori di costruzione specializzati . Gli ispettori hanno altresì appurato, procedendo all'esame dei mod. DM 10 che la società aveva versato la contribuzione previdenziale in misura inferiore al minimo, violando l'art. 1 della 389/89 . Del resto, al contrario di quanto sostenuto da parte appellante , anche nel settore edile esiste l'obbligo del versamento della contribuzione su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione,

Del resto , non è contestata la circostanza che fossero corrisposti contributi per una sola giornata settimanale ( otto ore ) e non risultano dedotte né provate circostanze tali da giustificare tale misura ridotta dei versamenti contributivi. Nel settore edile, Infatti, concordare con il lavoratore una sospensione delle prestazioni lavorative è del tutto legittimo ma occorre che l'Inps ne venga a conoscenza preventivamente, ai fini degli eventuali controlli. In mancanza della detta comunicazione, sono dovuti i contributi previdenziali anche per i periodi non lavorati. Lo chiarisce la Corte di Cassazione con l'ordinanza nr. 19662 pubblicata il 7.8.2017.

A mente dell'art. 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 è previsto che :

**Art. 29. Retribuzione minima imponibile nel settore edile**

1. I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2, sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali piu' rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e degli eventi per i quali il trattamento economico e' assolto mediante accantonamento presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni in materia di retribuzione imponibile dettate dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, in materia di minimali di retribuzione



ai fini contributivi e quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Nella retribuzione imponibile di cui a quest'ultima norma rientrano, secondo le misure previste dall'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, anche gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse .

Si è già affermato (Cass. sez. lav. n. 22314 del 3.11.2016) – ha esordito la Corte nella citata sentenza - che "in tema di contributi nel settore edile, ove l'Inps pretenda da un'impresa differenze contributive sulla retribuzione virtuale, ai sensi dell'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. dalla I. n. 341 del 1995, il relativo onere probatorio è assolto mediante l'indicazione dell'attività edile espletata, in uno all'invocazione della suddetta norma, mentre costituisce onere del datore di lavoro allegare, e provare, le ipotesi eccezionali dell'obbligo contributivo previste dalla contrattazione collettiva cui rimanda il d.m. previsto, a tal fine, dal medesimo articolo 29"; Si è, altresì, statuito (Cass. sez. 6 - L., Ordinanza n. 9805 del 4.5.2011) che "in tema di contribuzione dovuta dai datori di lavoro esercenti attività edile, l'art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, convertito nella legge n. 341 del 1995, nel determinare la misura dell'obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, prevede l'esclusione dall'obbligo contributivo di una varietà di assenze, tra di loro accomunate dal fatto che vengono in considerazione situazioni in cui è la legge ad imporre al datore di lavoro di sospendere il rapporto. Ne consegue che, ove la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continua a permanere intatto l'obbligo retributivo, dovendosi escludere, attesa l'assenza di una identità di "ratio" tra le situazioni considerate, la possibilità di una interpretazione estensiva o, comunque, analogica, e ciò tanto più che la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei casi d'esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali. In tema quindi di minimale contributivo previsto, nel settore edile, dal suddetto art. 29 , è necessario scindere le due ipotesi ivi previste, quella della sospensione dell'attività, per la quale deve sussistere il presupposto dell'obbligo della retribuzione corrispettivo, obbligo che non sussiste nelle ipotesi di sospensione debitamente comunicate all'INPS in via preventiva ed oggettivamente accertabile, e quella della riduzione dell'attività, nella quale, sussistendo una retribuzione, seppure parziale, esprime tutto il suo vigore la regola del minimale e della tassatività delle ipotesi di esclusione. L'interpretazione adottata, seppure estende la portata dell'art. 29 citato, è l'unica che appare costituzionalmente corretta ed evita disparità di trattamento tra grandi e piccole imprese. E' allora proprio il carattere tassativo delle ipotesi di esclusione dall'obbligo di versamento del c.d. minimale contributivo ad esigere che sia onere per il



datore di lavoro, che invoca la ricorrenza di una siffatta deroga, quello di indicare la disposizione contrattuale che la prevede nel caso specifico, situazione, questa, che non si è concretizzata nella fattispecie.

Sostanzialmente, infatti, si ricava che l'art. 29 impone che le aziende nel settore dell'edilizia, in relazione a ciascun lavoratore subordinato impiegato, calcolino la contribuzione dovuta con riferimento ad un numero di ore normale pari a 40 settimanali. Le sole ipotesi di esclusione da questo obbligo di calcolo virtuale della contribuzione previdenziale sono espressamente indicate dal legislatore ed accomunate dal comune denominatore di essere ipotesi di sospensione di legge o comunque agevolmente riscontrabili.

L'art. 29 citato ha, come osservato dalla Suprema Corte di Cassazione, una marcata finalità antielusiva e ne consegue la natura tassativa delle ipotesi individuate dal legislatore di esclusione dall'applicazione della c.d. contribuzione virtuale. In particolare, si è ritenuto che le sospensioni volontarie del rapporto di lavoro, da qualsivoglia causa motivate, non siano idonee ad escludere che la contribuzione sia comunque calcolata sulla base dell'orario normale di 40 ore settimanale.

Ne discende che l'argomentazione dell'appellante tendente ad escludere l'obbligo del minimale contributivo per la società Borrelli non può condividersi, da un lato perché la società non ha nemmeno individuato quale delle ipotesi di legge ricorrerebbe nel caso in esame e dall'altro perché la stessa ha dichiarato ed applicato un CCNL (metalmeccanici) diverso da quello attinente all'attività effettivamente esercitata e rispetto al quale la retribuzione e la contribuzione andavano calcolati.

Quanto alla contestazione sulla misura delle sanzioni applicate all'esito dell'accertamento compiuto ed il cui pagamento è stato richiesto in cartella, unitamente ai contributi evasi, si osserva quanto segue.

L'art. 116, commi 8 e 9, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, stabilisce:

*8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:*

- a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;*
- b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile*



*non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.*

La disciplina del regime sanzionatorio contenuta al comma 8 dell'art. 116 della legge n. 388/2000 è diretta a definire, alle lettere a) e b), gli effetti collegati al comportamento dei soggetti che, in relazione alla specifica normativa che regola l'adempimento alle Gestioni previdenziali e assistenziali dell'Istituto, non provvedono, mensilmente o periodicamente, ovvero provvedono in misura inferiore a quella dovuta per legge, al pagamento dei contributi.

Appare opportuno precisare che le ipotesi di cui alle lettere a) e b) trovano applicazione, in via generale, nei confronti sia dei soggetti che rivestono la qualifica di datori di lavoro e/o committenti che dei lavoratori autonomi in relazione alla diversa tipologia degli adempimenti previsti per ciascuna Gestione previdenziale.

In conformità di quanto stabilito alla lettera a) della norma in esame, costituisce principio consolidato la circostanza che il mancato o ritardato pagamento dei contributi, in presenza di tutte le denunce e registrazioni obbligatorie necessarie, integra la fattispecie dell'omissione contributiva.

Diversamente, ai fini dell'individuazione dell'ipotesi di maggiore gravità del comportamento omissivo del soggetto che determina l'applicazione della disciplina di cui alla lettera b) del comma 8 del medesimo art. 116, la disposizione, nel ribadire la connessione dell'evasione ai casi di "registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero", già previsti nella previgente disciplina della legge n. 662/1996, precisa che la medesima connessione si riferisce al "(...) caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate (...)". Pertanto, secondo tale previsione, ricorrendo il predetto collegamento, si configura l'ipotesi dell'evasione laddove vi sia occultamento di rapporti di lavoro ovvero di retribuzioni erogate e l'occultamento sia attuato con l'intenzione specifica di non versare i contributi o i premi, ossia con un comportamento volontariamente indirizzato a tale scopo.

La Suprema Corte, con sentenza n. 28966 del 27 dicembre 2011, è intervenuta a chiarire gli elementi che concorrono a definire l'ipotesi dell'evasione.

Con specifico riferimento all'elemento oggettivo dell'occultamento, la Corte ha precisato che tale termine non solo indica l'assoluta mancanza "di qualsivoglia elemento documentale che



renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni" ma ricorre anche nell'ipotesi di denuncia obbligatoria all'Ente previdenziale che risulti non presentata, incompleta o non conforme al vero.

Dalla lettera della norma, infatti, "in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero", l'utilizzo della disgiuntiva "o" fra registrazioni e denunce obbligatorie fa emergere la volontà del legislatore di volere connettere all'una o all'altra tipologia di adempimento la configurazione dell'evasione.

Da ciò discende che anche l'omissione, l'infedeltà e la tardiva presentazione delle denunce obbligatorie configura un'ipotesi di evasione.

Dal nesso funzionale tra denunce obbligatorie e pagamento dei contributi dovuti deriva, secondo la richiamata sentenza, che l'omessa o infedele denuncia integra un comportamento sintomatico della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni nel quale è possibile individuare il requisito di carattere soggettivo, rappresentato dall'elemento psicologico dell'intenzionalità previsto dalla norma, necessario a ricondurre la fattispecie nell'alveo dell'evasione.

Ciò, infatti, lascia presumere l'esistenza di una specifica volontà del soggetto che ha posto in essere il comportamento omissivo diretta ad evitare possibili accertamenti o riscontri in assenza dei quali si consentirebbe al contribuente, in concreto, di sottrarsi al versamento di quanto dovuto ovvero di adempiere in misura inferiore.

L'elemento psicologico introdotto dall'art. 116, comma 8, lettera b), può, pertanto, influire sulla valutazione del comportamento omissivo riportando lo stesso nell'alveo dell'ipotesi meno grave di cui alla lettera a) del medesimo articolo, qualora il soggetto inadempiente sia in grado di provare la sua buona fede e quindi la mancanza dell'intento fraudolento.

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nella citata pronuncia hanno poi affermato che la predetta prova non può tuttavia ritenersi assolta per effetto dell'avvenuta corretta annotazione, sui libri obbligatori, dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce. In tale ipotesi, l'accertamento della sussistenza delle circostanze, ove eccepite, idonee a superare la suddetta presunzione dell'intento fraudolento, spetterà al giudice di merito in quanto presunzione non assoluta. Pertanto, l'onere probatorio è posto a carico del soggetto inadempiente.

In termini pratici, l'ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, ( vedi Sez. L, Sentenza n. [17119](#) del 25/08/2015 ,Sez. L, Sentenza n. [28966](#) del 27/12/2011 , Sez. L , Ordinanza n. [10427](#) del 02/05/2018 ) si è espressa nel senso di ritenere che nelle ipotesi di omessa o infedele denuncia si è sempre in presenza di una fattispecie di evasione, tranne nel caso in cui il datore di lavoro fornisca una prova idonea ad escludere l'intento fraudolento, con conseguente venire ad esistenza della diversa e più tenue fattispecie dell'omissione. Ne consegue che spetta al giudice di merito "la verifica della



sussistenza o meno dell'intento fraudolento" che "costituisce un tipico accertamento di fatto (...) censurabile nei limiti del vizio di motivazione di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5". Resta posto a carico del datore di lavoro inadempiente pertanto l'onere di provare l'assenza dell'intento fraudolento e, quindi, la propria buona fede attraverso la produzione di documenti o circostanze dimostrative dell'assenza del fine fraudolento *"perché ad esempio gli inadempimenti sono derivati da mera negligenza o da altre circostanze contingenti"*

Orbene, nel caso qui in esame , non sono stati offerti in giudizio elementi di prova o indizi tali da vincere la presunzione dell'intento fraudolento perseguito dalla società e risultante dalle numerose irregolarità accertate nel corso dell'indagine ispettiva.

Conseguentemente, la misura delle sanzioni applicate appare adeguata e l'opposizione destituita di fondamento anche sotto tale profilo.

Le ragioni fin qui esposte , che vanno ad aggiungersi a quelle contenute nella motivazione della sentenza impugnata, assorbono ogni altra doglianza dell'appellante e conducono al rigetto dell'appello .

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

Rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata .

Condanna parte appellante alla rifusione delle spese del grado nei confronti di Inps liquidate in complessivi € 5500,00 per spese, diritti e onorari .

Nulla per Equitalia Sud Spa .

Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al co. I quater dell'art. 13 T.U. approvato con D.P.R . 115 del 2002 , come introdotto dall'art. 1 co.17 L.24.12.2012 n. 228, per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Napoli l' 8.11.2019

Il Presidente est.

dott.ssa Maria Gallo

